



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail sindaco@comunediandali.it

Regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni formali e informali

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/2009

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento, in attuazione della legge 241/1990 (art. 12) in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, in armonia con le norme statutarie proprie, sostiene, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

A tal fine il Comune eroga:

- Contributi ordinari, per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui al comma 1;
- Contributi straordinari, per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi.

Il Comune inoltre può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti analoghi, non operanti nel territorio comunale, qualora le stesse rivestano particolare interesse, da valutarsi di volta in volta.

Finalità del presente Regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Esso trova applicazioni solo nei casi quivi disciplinati.

Non si applica alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto.

Rientra nel presente Regolamento la concessione del Patrocinio da parte del Comune di Andali.

Articolo 2 - Tipi di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente regolamento, sono i seguenti:

- a. **Patrocinio:** espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- b. **Contributi ed altre utilità economiche:** erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre unità economiche:

- Tariffe o pressì agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- Uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni mobili;
- Uso temporaneo di beni immobili del Comune a condizioni agevolate;
- Sovvenzioni: assunzione , totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilievo, organizzate da soggetti pubblici o privati nei settori di intervento previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti o persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro.

Nel caso di persone fisiche ovvero soggetti privati non riconosciuti il Comune non erogherà contributi in denaro bensì si farà carico dell'acquisto di beni e servizi utili alla riuscita della manifestazione. In caso di beni duraturi rimarranno nella disponibilità del Comune.

In via assolutamente eccezionale ed in presenza di manifestazioni, iniziative o attività poste in essere da soggetti che perseguono attività lucrative, per eventi con chiara ricaduta sulla generalità della popolazione, potrà essere valutata l'opportunità di erogazione di benefici.

E' fatto divieto di erogare contributi in forma diretta o indiretta a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Articolo 4 - Criteri di valutazione

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- Efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva ed economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
- Grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- Congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- Carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- Rappresentatività del soggetto richiedente.

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta.

Articolo 5 - Modalità di concessione del patrocinio

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda all'Amministrazione comunale.

Le domande devono pervenire almeno 15 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.

La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.

Il patrocinio può accompagnarsi alla concessione di un contributo o di altri benefici economici, secondo le modalità di concessione di cui all'art. 6 .

Articolo 6 - Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente Regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si chiede il contributo con i

programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economico-finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari dell'attività dell'Ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, in conformità ai criteri individuali nell'art. 4 del presente Regolamento.

Organo competente alla erogazione (e determinazione dell'entità, tipologia e reiterabilità) dei contributi ordinari di cui all'art. 1 lettera a) del presente Regolamento è la Giunta Comunale.

Per i contributi straordinari di cui all'art. 1 lettera b) del presente Regolamento, organo competente è la Giunta Comunale.

L'uso temporaneo dei beni immobili comunali è autorizzato dalla Giunta Comunale.

L'uso saltuario dei beni immobili comunali da parte dei soggetti di cui al presente Regolamento, nonché l'uso dei beni mobili comunali da parte degli stessi sono autorizzati in conformità alle modalità procedurali approvate dalla Giunta .

Gli atti di erogazione nonché tutti gli atti gestionali conseguenti sono assunti dal Responsabile del settore competente.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 lettera a) devono essere presentate entro l'approvazione del bilancio di previsione.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 lettera b) devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'iniziativa.

A descrizione della Giunta Comunale potranno, comunque, essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

Articolo 7 - Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **Per i soggetti formalmente costituiti:** copia dello Statuto e dell'atto costitutivo e le eventuali modifiche successive (nel caso non fossero depositati presso il Comune di Andali) e copia dell'ultimo bilancio approvato (ove necessario);

- **Per i soggetti non formalmente costituiti:** elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, nonché indicazione delle attività del soggetto;
- Programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- Relativo piano finanziario (ove necessario);
- Il tipo di beneficio richiesto;
- Dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

Articolo 8 - Rendicontazione

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, comunque entro il 30 novembre dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute e dell'attività svolta.

Il Rendiconto, laddove è oggettivamente possibile, dovrà essere corredato da documentazione di spesa consistente in: copia delle fatture, dicitura per copia conforme all'originale sottoscritta dal beneficiario, le fatture e le ricevute devono essere quietanzate e accompagnate da documenti comprovanti il pagamento.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri.

Articolo 9 - Albo dei beneficiari

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2000 n. 118, istituisce apposito albo dei beneficiari, aggiornato annualmente, che viene pubblicato mediante affissione, in copia, all'albo Pretorio del comune; l'Ufficio Segreteria comunale provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'albo, in base agli elenchi predisposti dai settori interessati.